



**ISTITUTO COMPRENSIVO
M. GORTANI - COMEGLIANS**

33025 OVARO (UD) Via delle scuole n. 4 - tel. 0433/67006

Cod.mecc: UDIC80900E - C.F. 93012280306

e-mail: udic80900e@istruzione.it pec: udic80900e@pec.istruzione.it sito: www.iccomeglians.edu.it

Codice Univoco Ufficio UFHV9K

**REGOLAMENTO
USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Il presente documento è parte integrante del regolamento d'Istituto approvato con delibera n.32 dal Consiglio d'Istituto del 19 dicembre 2025

PREMESSA

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione rivestono un ruolo importante nella formazione degli/delle alunni/e delle Scuole di ogni ordine e grado e contribuiscono significativamente allo sviluppo culturale, umano e sociale degli studenti.

Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono, pertanto, una precisa organizzazione, che si sviluppa in tre momenti principali: programmazione, monitoraggio e valutazione.

ART. 1- PROCEDURE E COMPETENZE

Facendo seguito alla C.M.n. 623 del 2/10/96 del MIUR, si ricorda che la gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, sia in Italia che all'estero, è di competenza autonoma delle istituzioni scolastiche.

Essi vanno proposti dai dipartimenti disciplinari/Consigli di interclasse ed intersezione all'inizio dell'anno scolastico e indicano la classe interessata, il periodo di svolgimento, l'itinerario, gli obiettivi didattico-educativi.

Il Collegio Docenti individua, mediante il presente Regolamento, i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative. Inoltre approva le attività (uscite, visite, viaggi) dopo averne verificata la coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il Consiglio d'Istituto, delibera annualmente il progetto delle uscite, presentato e approvato dal Collegio dei Docenti, verificandone la congruenza con il PTOF.

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

ART. 2- FINALITÀ

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi e delle singole sezioni. Essi devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra alunni/e e tra alunni/e e docenti;
- migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- sviluppare il senso di responsabilità e l'autonomia;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse.

ART. 3- TIPOLOGIE DI VIAGGIO

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono permessi a tutti i livelli scolastici, su proposta dei Consigli di Classe e approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

A. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO Si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui.

La scuola può organizzare uscite didattiche per i seguenti motivi:

- a) ricognizione dell'ambiente naturale circostante;
- b) incontro con le altre scolaresche;
- c) partecipazione a manifestazioni educative promosse dagli Enti Locali o da altre agenzie educative.

Le uscite didattiche si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno in base alle esigenze didattiche degli insegnanti o in base alle proposte educative che arriveranno da altri Enti per la partecipazione a concorsi, rappresentazioni teatrali ed attività sportive. Le stesse sono autorizzate dal dirigente scolastico.

Al termine delle uscite didattiche sul territorio, gli alunni sono tenuti a rientrare presso la sede scolastica insieme ai docenti accompagnatori, seguendo il percorso e il mezzo di trasporto previsto. Non è consentito agli studenti di allontanarsi autonomamente dal luogo dell'attività per fare rientro a casa, anche se residenti nelle vicinanze. Solo in casi di eccezionale e motivata necessità, il genitore (o soggetto delegato) può richiedere di prelevare l'alunno direttamente sul posto. In tale evenienza, il genitore dovrà comunicarlo preventivamente per iscritto alla scuola (tramite registro elettronico o mail istituzionale) almeno 24 ore prima dell'uscita.

B. VISITE GUIDATE Si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, presso località di interesse storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturalistici al di fuori del comune scolastico senza pernottamento.

C. VIAGGI D'ISTRUZIONE Si svolgono all'interno dei confini dell'Italia. Sono finalizzati a promuovere negli allievi una maggiore conoscenza del Paese o la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita a mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi di ciascun corso di studi. Si effettuano in più di una giornata e prevedono il pernottamento.

D. VIAGGI D'ISTRUZIONE ALL'ESTERO Si svolgono fuori dei confini dell'Italia. Sono finalizzati a promuovere negli allievi una maggiore conoscenza dei Paesi esteri o la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita a mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi di ciascun corso di studi. Si effettuano in più di una giornata e prevedono il pernottamento.

E. VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE Si effettuano in una o più giornate. Devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche, nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.

F. VIAGGI LINGUISTICI ALL'ESTERO Si effettuano in una o più giornate. Devono prevedere l'esercizio giornaliero della lingua parlata in contesti di vita ordinaria e la frequenza a corsi di lingua insegnati da docenti madrelingua. Rientrano in questa categoria anche viaggi in Alto Adige, regione in cui il tedesco è lingua ufficiale.

ART. 4 - DESTINATARI

Destinatari delle visite guidate e dei viaggi sono tutti gli/le alunni/e regolarmente iscritti presso questa Istituzione Scolastica.

La partecipazione degli/delle alunni/e dovrà essere la più ampia possibile e, comunque, non inferiore ai 2/3 perché l'attività conservi la sua valenza formativa.

A tal fine e in ottemperanza delle norme ministeriali si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d'età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.

Gli/le alunni/e non autorizzati/e dalle famiglie a partecipare alle visite guidate/viaggi d'istruzione per validi motivi sono accolti a scuola per la regolare frequenza delle lezioni ed assegnati ad un altro gruppo classe/sezione.

Le uscite didattiche sono invece da intendersi come attività obbligatorie, con le seguenti eccezioni:

- oneri di spesa a carico delle famiglie
- motivi religiosi
- motivi di salute

Si ravvisa l'opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:

- le classi dell'Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio comunale e provinciale, e province confinanti per iniziative di rilievo;
- le classi della Primaria potranno effettuare uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione sul territorio comunale e provinciale, province e stati confinanti per iniziative di rilievo;
- le classi della Secondaria di primo grado potranno effettuare uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione nel territorio regionale, nazionale e internazionale.

ART. 5 - VIAGGI D'ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la Nota n. 645 dell'11/04/2002 concernente le convenzioni che i Dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di viaggi per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni disabili a partecipare a tali uscite, richiamando le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Nella Nota si legge che le uscite "rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

In considerazione di quanto riportato sopra, i Consigli di Classe esamineranno ogni singola situazione e valuteranno la capacità di autonomia personale e sociale di tali alunni, decidendo il numero degli accompagnatori.

ART. 6 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Le proposte per i viaggi, ad eccezione delle uscite didattiche, devono essere presentate dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro novembre. Ogni proposta deve includere i dettagli del viaggio.

Preferibilmente non saranno effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in coincidenza della fine del quadrimestre, nei giorni individuati per le riunioni collegiali, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (settimana linguistica, visite in ambienti naturalistici o presso enti istituzionali). Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc.) purché concordati nell'ambito dell'équipe pedagogica e autorizzati dal Dirigente.

ART. 7 – ACCOMPAGNATORI

Individuazione.

La funzione di accompagnatore è svolta dal personale docente che ne dà la disponibilità. Durante il primo Consiglio (classe, interclasse, intersezione), vengono individuati i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni ai viaggi programmati, i quali dovranno comunicare ufficialmente la propria disponibilità inviando mail all'indirizzo mail della scuola. Se vi è la disponibilità di più di un docente, si prevede una rotazione nei docenti accompagnatori nelle varie uscite programmate. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore

questa dirigenza provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con il docente di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio.

Numero accompagnatori.

Per ogni uscita/visita deve essere prevista la presenza di un adeguato numero di docenti accompagnatori con un rapporto docente/alunno preferibilmente di 1 a 10/15 nella Scuola dell'Infanzia e Primaria. Nella Scuola Secondaria di 1° grado, il rapporto sarà preferibilmente di 1 a 15.

Vengono individuati gli accompagnatori preferibilmente tra i docenti di classe e tra i docenti di materie attinenti al viaggio.

Nel caso di partecipazione di alunni con disabilità dovrà essere prevista la presenza aggiuntiva di un docente ogni uno-due alunni certificati a seconda della gravità. Qualora l'insegnante dell'alunno disabile non dia la sua disponibilità, all'alunno non sarà mai preclusa la possibilità di partecipazione, affidando la sorveglianza ad un docente del Consiglio di classe o dell'Istituto. Laddove necessario può essere presa in considerazione la partecipazione di un familiare. La partecipazione dei genitori è consentita senza oneri aggiuntivi per la scuola e con l'impegno di partecipare alle attività programmate. Se necessario sarà nominato assistente igienico sanitario.

Il Dirigente scolastico è responsabile del controllo del numero degli accompagnatori e della loro nomina.

Docenti accompagnatori. Durante i viaggi d'istruzione è previsto l'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti accompagnatori.

E' responsabilità dei docenti accompagnatori controllare il conducente e il mezzo di trasporto, segnalando eventuali anomalie: si rimanda al vademecum per viaggiare in sicurezza (C.M. 674 del 3 febbraio 2016)

Al rientro nel luogo concordato gli alunni devono essere consegnati dai docenti ai genitori o a persona delegata (su esplicita delega scritta della famiglia). Per nessuna ragione è possibile lasciare alunni incustoditi.

Per la scuola secondaria di I grado:

- Per le uscite che superano l'orario previsto delle lezioni, i ragazzi non potranno ritornare a casa in modo autonomo, anche se con autorizzazione scritta firmata da chi ne eserciti la patria potestà.
- Per le uscite didattiche sul territorio che terminano entro l'orario scolastico, i ragazzi, al rientro a scuola, rientreranno al domicilio secondo quanto indicato dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà nella modulistica consegnata a inizio anno (scuolabus, uscita con genitori/delegati, uscita autonoma).

Per i docenti accompagnatori non è previsto alcun rimborso spese ma viene riconosciuto trattamento di pensione completa.

Docenti non accompagnatori

I docenti non accompagnatori che non hanno la classe in quanto tutti gli alunni partecipano all'uscita/viaggio, restano a disposizione per eventuali sostituzioni.

ART. 8 - PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI

- I Consigli di classe definiscono i viaggi, i quali devono inserirsi all'interno del percorso didattico e devono essere in linea con il PTOF. Il progetto deve essere presentato compilando la modulistica predisposta dall'Istituto in ogni sua parte
- I progetti devono venire approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto a seguito di verifica sulla fattibilità del Piano sotto l'aspetto organizzativo ed economico
- L'istruttoria relativa all'attività negoziale (disposizione degli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite, scelta del mezzo, agenzia, assicurazione, ecc), sarà curata dal DSGA e dagli uffici di segreteria.
- Il referente del progetto è responsabile della gestione operativa del viaggio e deve:
 1. Predisporre il programma dettagliato del progetto. Il programma non dovrebbe prevedere tempi morti al fine di facilitare la vigilanza degli alunni. Il programma deve essere predisposto seguendo i dovuti accorgimenti per evitare misure di pericolo.
 2. Essere il punto di riferimento per studenti, docenti, genitori e segreteria
 3. Supportare gli Uffici di segreteria e la Vicedirigenza nella predisposizione della modulistica necessaria / circolari.
 4. Gestire i documenti di viaggio e soggiorno, assicurandosi che i partecipanti siano in possesso dei documenti necessari.;
 5. Predisporre l'elenco degli alunni partecipanti con i relativi numeri telefonici dei genitori/tutori per eventuali emergenze. Tale elenco va condiviso con tutti i docenti accompagnatori.
 6. Redigere la relazione finale riguardante gli aspetti didattici- organizzativi, la qualità del servizio ed eventuali inconvenienti e/o disservizi registrati durante l'effettuazione dell'uscita.
- Qualora venga previsto l'uso del treno, il percorso scuola-stazione e viceversa potrà essere effettuato con mezzi di linea aventi caratteristica di pubblico servizio, oppure a carico dei genitori.
- È consentito utilizzare mezzi di trasporto forniti da ditte private, anche tramite agenzia, previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente.

- Per l'effettuazione delle iniziative potranno essere utilizzate quote poste a carico delle famiglie degli alunni partecipanti, contributi forniti da Enti Pubblici, da Enti Privati, da privati cittadini o da Istituzioni diverse. Tali contributi, però, dovranno essere dichiarati e garantiti all'atto della domanda e depositati nel bilancio dell'Istituto tramite versamento attraverso Pago PA.
- I viaggi non devono coincidere con particolari attività istituzionali quali: scrutini, esami, elezioni scolastiche, prove INVALSI, ecc. Si ravvisa inoltre l'opportunità che le destinazioni dei viaggi da effettuarsi in giornata non comportino un numero di ore di pullman eccessivo rispetto alla durata dell'intera visita.
- Per ragioni di sicurezza, tutela dell'incolumità degli studenti e rispetto della copertura assicurativa, il mezzo di trasporto non può effettuare fermate intermedie o diverse da quelle esplicitamente indicate nel programma del viaggio approvato. Non è consentito ai docenti accompagnatori autorizzare fermate per consentire la discesa o la salita di singoli alunni in luoghi non previsti, neanche su esplicita richiesta dei genitori o dei tutori.
- I docenti accompagnatori possono mantenere contatti con i rappresentanti di classe o direttamente con i genitori per fornire aggiornamenti logistici (es. orari di arrivo, partenza o eventuali ritardi).

ART. 9 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

ALUNNI Gli/le alunni/e durante lo svolgimento delle uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione sono tenuti a:

- partecipare attivamente a tutte le attività didattiche programmate
- rispettare le regole condivise dai docenti accompagnatori
- assumere comportamenti corretti nei confronti di compagni, docenti e del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Per gravi o ripetute infrazioni, il docente referente del viaggio, in accordo con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, può decidere il rientro anticipato dello studente a carico della famiglia. Eventuali episodi di indisciplina saranno riportati nella relazione finale e potranno comportare sanzioni disciplinari.

INSEGNANTI Gli insegnanti hanno l'obbligo principale di istruire ed educare, ma anche "di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi (Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291; art. 2047 del codice civile) adottando tutte le precauzioni del caso, fornendo le relative indicazioni per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica" (Sentenza cassazione 11751 15 maggio 2013).

La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce ai docenti accompagnatori la responsabilità sulla condotta del conducente. Si allega al presente regolamento il Vademecum realizzato dalla Polizia

Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, che richiama le responsabilità in capo al conducente e su cui il docente deve vigilare.

FAMIGLIE Le famiglie sono tenute ad assicurarsi che proprio figlio abbia certi i principi di rispetto e comportamento, evitando comportamenti non idonei. La responsabilità "patrimoniale" della scuola e del docente nei confronti di eventuali danneggiati è regolata dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (sostituito, in identico testo, dall'art. 574 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297): il danneggiato può fare causa allo Stato per un fatto che riguarda astrattamente la responsabilità dell'insegnante, ossia per un fatto che si verifichi "in connessione a comportamenti degli alunni" e "nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi".

Le famiglie devono dichiarare in modo tempestivo, e comunque prima della partenza, eventuali allergie a cibi e/o particolari problemi di salute che richiedano precauzioni specifiche.

Al fine di dematerializzare i flussi documentali e garantire la massima trasparenza, l'autorizzazione alla partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche viene acquisita esclusivamente in modalità telematica tramite del Registro Elettronico, a partire dall'anno scolastico 2026/27. La validità giuridica della suddetta autorizzazione è subordinata all'accesso del genitore/tutore al portale tramite Identità Digitale (SPID o CIE), garantendo così l'identificazione certa del dichiarante ai sensi della normativa vigente. L'apposizione della "spunta" elettronica sul registro elettronico di classe equivale a ogni effetto alla sottoscrizione autografa del modulo di autorizzazione. Resta ferma la responsabilità del dichiarante di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. In casi eccezionali e motivati (es. genitori stranieri senza SPID o CIE impossibilità tecniche documentate) è possibile presentare il modulo di autorizzazione cartaceo, accompagnato da copia del documento di identità.

ART. 10 - GESTIONE FARMACI

I docenti accompagnatori sono tenuti a informarsi prima della partenza se tra gli alunni vi è qualche studente che necessita della somministrazione di farmaci. Tutta la documentazione è consultabile facendone richiesta in segreteria.

Fatta eccezione di quanto riportato sopra, i docenti non sono autorizzati a somministrare farmaci agli alunni.

ART. 11 - UTILIZZO DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'uso di cellulari è proibito, salvo autorizzazione dei docenti accompagnatori. In generale è proibito l'utilizzo di dispositivi con collegamento a internet/videogiochi/altri dispositivi elettronici. Durante i viaggi di più giorni agli studenti è consentito l'utilizzo dei propri cellulari per contattare le famiglie durante momenti specifici concordati con i docenti accompagnatori.

È tassativamente vietato effettuare riprese audio, video o scattare fotografie ai compagni, al personale scolastico o a terzi senza l'esplicito consenso dei diretti interessati e dei docenti accompagnatori. È altresì vietata ogni forma di pubblicazione o diffusione di materiali multimediali sui social network o piattaforme di messaggistica.

La scuola non risponde in alcun caso del furto, dello smarrimento o del danneggiamento dei dispositivi elettronici portati al seguito dagli studenti.

L'uso improprio del dispositivo comporterà il sequestro temporaneo del mezzo (che sarà riconsegnato al termine della giornata o del viaggio) e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina.

ART. 12 - UTILIZZO MATERIALE FOTOGRAFICO

Foto e video possono essere realizzati e condivisi solo all'interno dell'ambito scolastico o familiare.

I docenti accompagnatori possono inviare al rappresentante di classe o direttamente ai genitori materiale fotografico/video. Tale pratica è consentita esclusivamente se finalizzata alla documentazione didattica del viaggio. Le immagini /video inviati ai genitori devono ritrarre gli alunni in contesti di gruppo e gli stessi non devono essere riconoscibili (es bassa risoluzione delle immagini, foto o realizzate a distanza, ecc). I genitori che ricevono tali immagini sono formalmente diffidati dal diffonderle, pubblicarle sui social network o inoltrarle a soggetti terzi, restando gli unici responsabili civili e penali per ogni uso improprio del materiale ricevuto, in violazione del GDPR e del diritto all'immagine.

ART. 13 - ASPETTI FINANZIARI

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto, altresì, della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. Tuttavia la scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve tener conto non solo dei criteri di economicità, ma va anche privilegiata la buona qualità dei Servizi stessi.

Per l'effettuazione delle iniziative potranno essere utilizzate quote poste a carico delle famiglie degli alunni partecipanti, contributi forniti da Enti Pubblici, da Enti Privati, da privati cittadini o da Istituzioni diverse. Tali contributi, però, dovranno essere dichiarati e garantiti all'atto della domanda e depositati nel bilancio dell'Istituto tramite versamento attraverso gli strumenti indicati dalla scuola.

Dopo l'adesione da parte delle famiglie al viaggio, non è più possibile ritirare l'alunno dalla partecipazione, in quanto i costi sono calcolati in base al numero dei partecipanti. All'alunno impossibilitato a partecipare, per sopravvenuti motivi seri, previa richiesta scritta e documentata della famiglia, verrà rimborsata parte della quota versata, secondo le condizioni dell'agenzia di viaggio.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto.

Art. 14 – CRITERI DI ESCLUSIONE DALLE USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il Team docente (per la scuola primaria) o il Consiglio di classe (per la scuola secondaria), sentito il parere del Dirigente Scolastico può deliberare la non partecipazione dell'alunno qualora si manifestino comportamenti reiterati o di particolare gravità, tali da compromettere la sicurezza propria o altrui e rendere oggettivamente difficile l'esercizio della vigilanza in contesti esterni (es. tendenza all'allontanamento dal gruppo, mancato rispetto delle norme di sicurezza).

La decisione di esclusione deve basarsi su una puntuale e pregressa documentazione della condotta (note disciplinari, verbali, comunicazioni alle famiglie) e deve essere comunicata formalmente alla famiglia con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), motivando la scelta in relazione all'impossibilità di garantire l'incolumità dell'alunno e degli altri.

Per gli alunni esclusi, la scuola garantisce il diritto all'istruzione attraverso l'inserimento in altre classi o lo svolgimento di attività didattiche alternative, preferibilmente correlate al tema dell'uscita.)

Gli alunni sospesi dalle lezioni (scuola secondaria) se non formalmente riabilitati non possono partecipare ai viaggi scolastici. Spetta al Consiglio di classe, in accordo con il Dirigente Scolastico, valutare l'opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari (come opportunamente segnalato alle famiglie tramite Registro Elettronico).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento viene redatto in applicazione della seguente normativa, con la quale vengono impartite direttive per l'organizzazione e la realizzazione di visite e viaggi di istruzione:

- Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso".
- Nota Min. MIUR N. 1665 del 19/5/2003
- Nota Min. MIUR N. 1385 del 13/2/2009
- Nota Min. MIUR 3630 del 11/5/2010
- Nota Ministeriale MIUR n.44/2001
- Nota Ministeriale MIUR prot. 645/2002
- Circolare Ministeriale MIUR n. 36/1995
- Circolare Ministeriale MIUR interna n. 3 del 1995
- Circolare Ministeriale MIUR 380/1995
- Codice civile: articoli 1321-1326-1328
- Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14 ottobre 1992
- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (G.U. n. 88 del 14 aprile 1995)
- Circolare Ministeriale MIUR n. 623 del 2 ottobre 1996
- C.M. MIUR n. 181 – 17/03/1997
- D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999
- DPR 275/1999
- art. 6, lettera D del D.P.R.416/74

Normativa/ modulistica allegata:



**ISTITUTO COMPRENSIVO
M. GORTANI - COMEGLIANS**

33025 OVARO (UD) Via delle scuole n. 4 - tel. 0433/67006

Cod.mecc: UDIC80900E - C.F. 93012280306

e-mail: udic80900e@istruzione.it pec: udic80900e@pec.istruzione.it sito: www.iccomeglians.edu.it

Codice Univoco Ufficio UFHV9K

Circ. n. 288

Ovaro, 02/02/2026

**Alle Ditte di noleggio bus
Al Sito WEB**

**e, p.c. Personale docenti e
Personale Amministrativo**

Al DSGA

Oggetto: Gite d'istruzione, uscite scolastiche e visite guidate – novità introdotte dal D.L. n. 127/2025

Le disposizioni relative all'organizzazione delle gite d'istruzione, delle uscite scolastiche e delle visite guidate in applicazione del Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 (convertito in Legge il 30 ottobre 2025, n. 164), entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

L'art. 5 del Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 ha introdotto la lettera f-bis) al comma 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, comportando l'applicazione di nuove regole per l'aggiudicazione degli appalti relativi ai servizi di trasporto connessi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il testo dell'art. 5 del Decreto Legge 127/2025 è il seguente:

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. All'articolo 108 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;*
- b) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ((al sesto periodo)) si applicano anche ((ai)) contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) ((, e in tali casi)) le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti».*

Si precisa che, in conformità all'art. 5 del D.L. 127/2025, gli elementi tecnici sopra indicati:

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001866 - 17/02/2026 - I.4 - I

- sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto;
- sistemi di accessibilità e trasporto di persone con disabilità;
- competenze tecniche del conducente

costituiranno criteri di valutazione dell'offerta, finalizzati all'attribuzione della valutazione tecnica, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non requisiti minimi di partecipazione, salvo diversa e motivata indicazione contenuta nel singolo bando di gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. Angelo SOLILLO

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001866 - 17/02/2026 - I.4 - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali degli
 Uffici Scolastici Regionali
 LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti
 Territoriali
 LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
 la Provincia di Bolzano
 Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
 la Provincia di Trento
 Trento

All' Intendente Scolastico per la
 Scuola in lingua tedesca
 Bolzano

All' Intendente Scolastico per la
 Scuola Località Ladine
 Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per
 la Regione Valle D'Aosta
 Aosta

Ai Dirigenti scolastici
 LORO SEDI

OGGETTO: viaggi di istruzione e visite guidate.

Nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, è opportuno informare le SS.LL. dell'importanza della consulenza e del coinvolgimento del

Il Dirigente Giuseppe Pierro
 Visto

Tel. 06/ 58.49. 3613
 e-mail: g.pierro@istruzione.it

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
 Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001866 - 17/02/2026 - I.4 - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

personale della Polizia stradale nell'organizzazione delle visite di istruzione, al fine di rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione della partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione.

Si invita a porre particolare attenzione, da parte dei dirigenti scolastici e degli organizzatori, sia nella fase di organizzazione delle visite d'istruzione che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l'idoneità e condotta del conducente, l'idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza di seguito illustrate.

E' fondamentale che i criteri che inducono alla scelta di un servizio di trasporto non siano solo di carattere economico (l'offerta più vantaggiosa) ma tengano in primaria considerazione alcune garanzie di sicurezza.

A tale scopo, nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'Interno, la Polizia stradale ha elaborato un Vademecum allegato alla presente (All. 1), nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione dell'organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l'uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente.

Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale.

Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare i servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione secondo l'allegato schema (All. 2).

Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento,

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Tel. 06/ 58.49. 3613
e-mail: g.pierro@istruzione.it

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001866 - 17/02/2026 - I.4 - I



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

l'intervento degli organi di polizia stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza.

Tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa per la sicurezza dei nostri studenti , si pregano le SS.LL di darne la massima diffusione presso le scuole interessate di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Tel. 06/ 58.49. 3613
e-mail: g.pierro@istruzione.it

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001866 - 17/02/2026 - I.4 - I



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Vademecum per viaggiare in sicurezza

Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione

Nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, è opportuno porre particolare attenzione, sia nella fase di organizzazione della gita che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alla scelta dell'impresa cui affidare il servizio, all'idoneità e condotta del conducente, all'idoneità del veicolo.

1. Scelta dell'impresa di trasporto

Nella scelta, troppo spesso condizionata da considerazioni esclusivamente di ordine economico, deve essere osservata una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi, avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza.

Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente ⁽¹⁾, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ⁽²⁾, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.

Come meglio si dirà in seguito a proposito del conducente e del veicolo, le imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo

¹ L'attività di trasporto viaggiatori con autobus noleggiato con conducente è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Regione o dell'ente locale a ciò delegato, in genere il Comune (art.5, commi 1 e 2, legge 11 agosto 2003, n. 218). Copia conforme dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del mezzo (Art. 5, comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 218). Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza comunitaria (art. 4 Regolamento CE n. 1073/2009), se invece è extracomunitaria occorre l'autorizzazione Interbus, Asor o bilaterale, a seconda dei paesi attraversati (Art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218).

² Art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 9 del relativo Regolamento di esecuzione del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

2. Idoneità e condotta del conducente

L'idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D ⁽³⁾ e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone ⁽⁴⁾, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso.

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro ⁽⁵⁾.

Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità ⁽⁶⁾. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare ⁽⁷⁾.

La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. È tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale ⁽⁸⁾.

³ Ovvero categoria D1 nel caso di autobus progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri. Cfr. art. 116, comma 3, C.d.S.

⁴ Cfr. art. 116, comma 11, C.d.S. e art. 14 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Nella patente formato card il possesso della CQC è attestato dall'indicazione del codice armonizzato "95".

⁵ Cfr. art. 6 legge 11 agosto 2003, n. 218. Per il titolare, socio e collaboratore familiare tale qualità non deve essere documentata in sede di controllo ma risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

⁶ Artt. 187 e 186-bis C.d.S.

⁷ Art. 173 C.d.S.

⁸ Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II.

Il periodo di guida effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Più semplice è probabilmente prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile ⁽⁹⁾, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km/h fuori del centro abitato e 100 km/h in autostrada ⁽¹⁰⁾.

3. Idoneità del veicolo

L'idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione ⁽¹¹⁾.

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura dei pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori ⁽¹²⁾. Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo ⁽¹³⁾. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo ⁽¹⁴⁾.

complessivamente, in due settimane consecutive, 90 ore. Nell'arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con compensazione delle ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva.

È anche il caso di ricordare che l'orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato dal Decreto legislativo n. 234/2007.

⁹ Art. 141 C.d.S.

¹⁰ Art. 142 C.d.S.

¹¹ Art. 80, commi 4 e 14, C.d.S.

¹² Artt. 71, 72 e 79 C.d.S.

¹³ Art. 172 C.d.S.

¹⁴ Art. 172, comma 10, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

L'autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori ⁽¹⁵⁾ e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo :80 km/h e 100 km/h ⁽¹⁶⁾.

La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del veicolo ⁽¹⁷⁾. Il numero massimo di persone che l'autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione ⁽¹⁸⁾.

.....

¹⁵ Di almeno un estintore a schiuma da 5 litri, oppure in alternativa uno a neve carbonica da kg 2 fino a 30 posti, ovvero 2 estintori per autobus con più di 30 posti (Art. 72, comma 6, C.d.S., in relazione al DM 18.04.1977).

¹⁶ Art. 142, comma 4, C.d.S.

¹⁷ Art. 180, comma 1, lettere d), C.d.S.

Dal 18.10.2015 non vi è più l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo

¹⁸ Art. 169, comma 3, C.d.S.

Alla Sezione Polizia Stradale di
Via
PROVINCIA

OGGETTO: Istituto scolastico.....- Comunicazione di viaggio per gita
scolastica/viaggio di istruzione.

In relazione a quanto previsto dalle circolari n.....con la presente si comunica che il
giorno _____, nr. _____ studenti di quest'Istituto effettueranno una gita
scolastica/viaggio di istruzione a bordo di nr. _____ pullman della
Ditta _____ targato/i _____
Tipo _____

Partenza prevista ore _____ del _____ da _____
Ritorno previsto ore _____ del _____ a _____
Itinerario _____

Per eventuali comunicazioni si trascrive l'utenza telefonica del referente sig.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ministero della Pubblica Istruzione
Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291

Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive

Introduzione

Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l'oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti pervenute.

Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle in precedenza diramate.

1. Premessa

1.1 - Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre 1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti.

1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001866 - 17/02/2026 - I.4 - I

2. Finalità

2.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento é dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi -obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano- é necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.

Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo.

Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.

3. Tipologia dei viaggi

3.1 - I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.

a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.

In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche ...) anche le visite presso le realtà aziendali;

c) Visite guidate

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.

Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati.

Tale beneficio, esteso ai gruppi di studenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute, È fruibile dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la qualifica di docente o di alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso gratuito nei musei, applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno;

d) Viaggi connessi ad attività sportiva

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa È di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe.

E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

4. Destinatari

4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.

Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai colleghi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno

deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.

4.2 - E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.4 - Per gli alunni minorenni È tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

L'autorizzazione non È richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4.5 - Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se È auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

5. Destinazione

5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al punto sub 5.4.

In via generale, È consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da temperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi.

5.2 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si È già detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine.

E' inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato È il flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi d'istruzione in argomento.

E' consigliabile che il personale della scuola incaricato dell'organizzazione dei viaggi o delle visite guidate informi il sindaco e l'Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l'iniziativa.

5.3 - Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con l'Italia.

E' opportuno che la scuola, tramite l'ufficio scolastico provinciale, informi il competente ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato).

Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO ... È opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.

Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovare della consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57).

5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:

- riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.

In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l'appunto, confinante;

- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.

Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo.

6. Organi competenti

6.1 - I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

6.2 - Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i

viaggi debbono prefiggersi.

Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti.

Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto potere di vigilanza.

6.3 - Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa.

Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione della iniziativa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non È necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto o il direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata.

Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola (cfr. punto sub 7.1).

6.4 - Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, ove trattisi di viaggi organizzati in qualunque Paese europeo o affacciatesi nel bacino del Mediterraneo.

Come per i viaggi all'interno, È necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del viaggio.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3. In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato (l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni È qui giustificato dalla necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un formale provvedimento autorizzatorio).

Eventuali progetti di viaggio in Paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato competenti) che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche.

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

6.5 - Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 assegna al consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l'altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si fanno, per l'appunto, rientrare i viaggi d'istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni.

L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi.

Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra indicato.

I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia

dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo il punto 3.1 lettera b).

7.2 - E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica È, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Entro tale termine dovranno concludersi eventuali concorsi culturali, indetti da enti o associazioni, che comportino spostamenti in sedi diverse per l'esecuzione o la premiazione. Di tale norma dovranno tenere conto gli organizzatori nella predisposizione dei relativi bandi di concorso.

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

7.3 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattasi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.

7.4 - E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).

7.5 - Sempre per ragioni di sicurezza, È fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.

Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei successivi punti 9.1 e 9.2.

8. Docenti accompagnatori

8.1 - E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.

8.6 - Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, È necessario:

- a) che le famiglie ne siano informate;
- b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;
- c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).

8.7 - Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente -il viaggio di istruzione, infatti, rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella progettazione educativa propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

docenti accompagnatori, dianzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, È fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).

9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti

9.1 - Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza.

In proposito, È auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman.

Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente l'effettuazione anche nelle ore notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto 7.5.

Si precisa che i viaggi a lunga percorrenza, rientranti nella deroga, sono quelli che si protraggono per l'intera notte e si concludono, in base agli orari ferroviari ufficiali, in ore propizie a consentire l'agevole espletamento, da parte degli accompagnatori di tutti gli adempimenti connessi con la sistemazione in albergo della comitiva.

Sembra il caso di evidenziare, a sostegno della prevista possibilità di effettuare nelle ore notturne viaggi di così lunga durata, che gli adempimenti sopracitati, cui sono tenuti gli accompagnatori all'arrivo, potrebbero invece incontrare difficoltà ed inconvenienti, ove lo stesso viaggio si concludesse a tarda sera se effettuato nelle ore diurne.

Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato, trasmesse a tutti gli uffici scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.

Giova far presente che il concetto di "convenienza" sottintende anche e soprattutto un significato economico, nel senso che deve essere precluso, compatibilmente con la disponibilità dei convogli, il ricorso a costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto, dovuti a titolo di supplemento per i treni rapidi. Tali costi, infatti, sarebbero ingiustificati proprio per effetto del pernottamento in treno.

9.2 - Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave.

Essendo stato qui segnalato che le linee che collegano l'Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo

viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi programmati per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1, al pari dei viaggi a lunga percorrenza effettuati in treno.

Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno (ipotesi che si pone, per lo più, per i viaggi in aereo), i docenti accompagnatori saranno chiamati ad una più attenta vigilanza anche in arrivo. Resta fermo che l'autorizzazione all'uso dell'aereo o la opportunità di far ricorso alla nave devono essere oggetto di una scrupolosa valutazione in sede di programmazione dei viaggi, al fine di potere in tempo utile stabilire che i maggiori costi per il biglietto dell'aereo o della nave, nonché i tempi necessari per coprire il percorso, non compromettano l'organizzazione di altre iniziative verso località più vicine e meritevoli di altrettanto interesse.

9.3 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, È in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, È consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e d'istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.).

9.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione.

9.5 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.

Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare.

9.6 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.l. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.

9.7 - All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca;

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8.

9.8 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente punto 9.7:

a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato È dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa per la copertura del rischio di incendio e furto e di responsabilità civile verso terzi;

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;

i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);

l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

9.9 - In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria competenza.

9.10 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:

a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;

b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo È, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

9.11 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte, il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

10. Assicurazione contro gli infortuni

10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che È comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.

In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, così come evidenziato al punto 8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

10.2 In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue:

a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all'estero, nonché l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch'esse svolte sia in territorio nazionale che all'estero;

b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E' consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento;

c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori;

d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b), resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendo d'ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.

11. Altri aspetti finanziari

11.1 - Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

11.2 - Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto.

11.3 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.

In quest'ambito È consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese imprevedute o da regolarsi in contanti durante il viaggio.

Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione.

12. Cenni riepilogativi sulla documentazione

12.1 Al fine di evitare contrattamenti che ritardano il rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico provinciale (punti 6.2 e 7.1 e punto 6.3) o del Ministero (punto 6.4), ovvero, ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale (punto 6.2), potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale È parte integrante.

Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della legge n.

312/80 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.

Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, È la seguente:

- a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni;
- c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e) il programma analitico del viaggio;
- f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;

Firmato digitalmente da ANGELO SOLILLO

g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato (cfr. punti 9.7, 9.8, 9.9);

h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6);

i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni (cfr. punto 10).

Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del consiglio di circolo o di istituto, la quale dovrà, inoltre, contenere:

l) la precisazione che È stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;

m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi per l'espatrio.

12.2 - Circa gli atti che la scuola È tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2, 9.6, 9.7, 9.8, 10.

13. Disposizioni finali

13.1 -La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata tutte le circolari emanate, che sono conseguentemente da considerarsi abrogate.

13.2 -Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.